



**Bruxelles, 8 gennaio 2018
(OR. en)**

**5115/18
ADD 1**

PECHE 1

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 gennaio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2018) 1 final ANNEX 1
----------------	---------------------------

Oggetto:	ALLEGATO della Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 1 final ANNEX 1.

All.: COM(2018) 1 final ANNEX 1

Bruxelles, 8.1.2018
COM(2018) 1 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Raccomandazione di

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco

{SWD(2018) 1 final} - {SWD(2018) 2 final}

ALLEGATO

Direttive di negoziato

- L'obiettivo dei negoziati è la conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
- Al fine di promuovere la pesca responsabile e sostenibile e contribuire alla rigorosa osservanza del diritto internazionale, con benefici reciproci per l'UE e il Marocco mediante il nuovo protocollo, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:
 - garantire l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco in materia di pesca, compreso cioè nelle acque a sud di 27°40', e assicurarsi che le navi della flotta dell'UE adibite alla pesca di piccoli pelagici, specie demersali e specie altamente migratorie dispongano delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio della pesca in tali acque, mantenendo così, tra l'altro, la rete di accordi di partenariato per una pesca sostenibile a disposizione degli operatori dell'UE;
 - tenere conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei pertinenti piani di gestione adottati dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero essere rivolte esclusivamente alle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e riservando nel contempo particolare attenzione alla natura transzonale o altamente migratoria degli stock interessati;
 - cercare di ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca, commisurata agli interessi delle flotte dell'UE, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere, e l'applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;
 - garantire che l'accesso alle attività di pesca sia basato sulle operazioni della flotta dell'UE nella regione, alla luce delle migliori e più aggiornate valutazioni scientifiche disponibili;
 - stabilire un dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, segnatamente in materia di governance della pesca, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e consulenza scientifica;
 - includere una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici;

- prevedere meccanismi adeguati affinché la Commissione sia sufficientemente informata e coinvolta nella distribuzione geografica dell'uso del sostegno settoriale ricevuto nel quadro del protocollo e possa in tal modo garantire che lo stesso vada a beneficio della popolazione del territorio non autonomo del Sahara occidentale.
 - Il protocollo dovrebbe definire in particolare:
 - le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate alle navi dell'Unione europea,
 - la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento, e
 - meccanismi che consentano di attuare efficacemente il sostegno settoriale e di garantirne il regolare monitoraggio.
- Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca, il nuovo protocollo dovrebbe includere una clausola che preveda la possibilità di applicarlo in via provvisoria.